



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 29 ottobre 1991, n. 358;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 2021 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore 28 ottobre 2020, visto n. 4905 del 6 novembre 2020, con il quale il Cons. Francesca Quadri – Consigliere di Stato – a decorrere dalla medesima data del 28 ottobre 2020 è stata nominata Consigliere del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione agli interventi di riforma e semplificazione del sistema fiscale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 227, del 2003;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore 9 dicembre 2020, visto n. 5496 del 16 dicembre 2020, con il quale si è provveduto alla determinazione dell'indennità spettante al Cons. Francesca Quadri in relazione allo svolgimento dell'incarico di Consigliere del Ministro;

VISTO il proprio decreto datato 15 marzo 2021, visto n. 1211 del 18 marzo 2021, con il quale, tra gli altri, il Cons. Francesca Quadri – Consigliere di Stato – a decorrere dal 13 febbraio 2021 è stata confermata nell'incarico di Consigliere del Ministro ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è stata altresì confermata la misura dell'indennità spettante per l'assolvimento del medesimo incarico;

RITENUTO di avvalersi della collaborazione del Cons. Francesca Quadri quale Consigliere giuridico nell'ambito dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze in virtù delle attitudini e capacità professionali possedute come si evincono dal relativo curriculum vitae;

VISTA la nota prot. n. 4128 dell'8 marzo 2021, con la quale è stata richiesta al Consiglio di Stato l'autorizzazione per il Cons. Francesca Quadri, ad assumere l'incarico di Consigliere giuridico nell'ambito dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze con la contestuale cessazione dall'incarico di Consigliere del Ministro;



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota prot. n. 0017391 del 25 maggio 2021, con la quale il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha reso noto che su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza assunta nella seduta del 21 maggio 2021, il Consigliere di Stato Francesca Quadri è stata autorizzata ad assumere l'incarico di Consigliere giuridico presso l'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 227, del 2003, con contestuale cessazione dall'incarico di Consigliere del Ministro ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.R.;

VISTO l'articolo 23 – *ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

VISTO l'articolo 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO l'articolo 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013;

VISTA la dichiarazione resa dal Cons. Francesca Quadri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 33 del 2013, in ordine agli obblighi di trasparenza, e del decreto legislativo n. 39 del 2013, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

RAVVISATA la necessità di determinare il trattamento economico spettante al Cons. Francesca Quadri per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere giuridico e di confermare la misura precedentemente stabilita per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere del Ministro;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dal 21 maggio 2021 il Cons. Francesca Quadri – Consigliere di Stato – è chiamata a far parte del contingente di personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze quale Consigliere giuridico nell'ambito dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e degli articoli 2, comma 2, lettera c), 3, comma 3, e 5, comma 1, del d.P.R. n. 227 del 2003.
2. A decorrere dalla medesima data del 21 maggio 2021, il Cons. Francesca Quadri cessa dall'incarico di Consigliere del Ministro ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 227, del 2003.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. A decorrere dal 21 maggio 2021 al Cons. Francesca Quadri, in relazione all'assolvimento dell'incarico di Consigliere giuridico, quale trattamento economico omnicomprensivo da corrispondere per la funzione svolta, è confermata, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 227, del 2003, la misura dell'indennità precedentemente stabilita per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere del Ministro, di cui al decreto citato in premessa del 9 dicembre 2020, fissato nell'importo di € 14.838,57 ai sensi dell'articolo 23 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 da corrispondersi in tredici mensilità.
4. La misura del trattamento economico indicata al precedente punto 3, a decorrere dal 1° settembre 2021, ai sensi delle norme sopra richiamate in materia di tetti retributivi, così come disposto dal predetto decreto citato in premessa del 9 dicembre 2020, è rideterminata nell'importo annuo lordo pari ad € 11.745,25 da corrispondersi in tredici mensilità, salvo quanto sarà stabilito nel prossimo d.P.C.M. di adeguamento degli stipendi ed indennità del personale di magistratura ed equiparati riguardante il triennio 2018-2020.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 08 GIU. 2021

IL MINISTRO